

Repertorio n. 71

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA ED I COMUNI DI BARICELLA, GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO E MINERBIO PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA URBANISTICA

L'anno Duemilaventuno il giorno due del mese di aprile,

TRA

il **COMUNE DI BARICELLA**, Rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Mattioli Omar, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Baricella (C.F. Ente 01042180370), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

il **COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA**, Rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Ricci Alessandro, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Granarolo dell'Emilia (C.F. Ente 80008270375), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

il **COMUNE DI MALALBERGO**, Rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Giovannini Monia, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Malalbergo (C.F. Ente 80008310379), autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

il **COMUNE DI MINERBIO**, Rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Bonori Roberta, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Minerbio (C.F. Ente 01042870376), autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

L'UNIONE TERRE DI PIANURA Rappresentata dal Presidente *pro tempore* Ricci Alessandro, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione Terre di Pianura (C.F. Ente/P. iva 03014291201), autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con Atto costitutivo sottoscritto in data 28/01/2010 hanno costituito, conformemente all'art. 32 del D.lgs. n. 267/2000, l'Unione dei Comuni Terre di Pianura, a cui hanno aderito altresì

successivamente, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Malalbergo e Castenaso;

- lo Statuto dell'Unione, all'art. 6 comma 1, sancisce che i Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni attività e funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi, compatibilmente con le normative disciplinanti la materia;
- il citato art. 6 dello Statuto al comma 3 prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si perfezioni con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una Convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione;
 - la modalità di revoca.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- la L.R. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" prevede, con particolare riferimento all'articolo 55 (Ufficio di piano), che i Comuni devono costituire, in forma singola o associata, una struttura, denominata "Ufficio di piano" (UP), per l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, ed in particolare per la predisposizione e gestione del piano urbanistico generale (PUG), degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica, e per il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività riservate ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici;
- l'Unione Terre di Pianura in data 15/10/2018 (Rep. n. 59, prot. n. 24242) ha sottoscritto con i Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio uno specifico accordo territoriale ai sensi dell'art. 58 L.R. n. 24/2017 per l'attuazione in forma coordinata del processo di adeguamento dei singoli strumenti di pianificazione urbanistica comunali alla nuova normativa regionale, attivando la redazione di un Piano Urbanistico Generale (PUG) in forma intercomunale;
- in data 16/07/2019 è stato sottoscritto protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e l'Unione dei Comuni Terre di Pianura (approvato con Delibera di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 32 del 20/05/2019 e agli atti al prot. n. 15592) per attivare forme di collaborazione finalizzate all'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale mediante procedura prevista all'art.3, comma 2 della legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 "Disciplina Regionale sulla tutela e uso del territorio";

- con la DGR n. 1255 del 30/07/2019 la Regione Emilia Romagna ha provveduto alla definizione degli "Standard minimi degli Uffici di piano, in attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24", prevedendo tra l'altro che:
 - l'UP costituito dai Comuni che intendono predisporre il PUG Intercomunale esercita tutte le funzioni per tutti i Comuni interessati;
 - gli Enti Territoriali si devono dotare di un unico UP che svolga tutti compiti in materia urbanistica attinenti sia all'elaborazione e approvazione dei piani, sia alla loro gestione ed attuazione, non potendo residuare presso altre strutture comunali (o presso i singoli Comuni, nel caso di UP di Unione o intercomunali) compiti attinenti alle funzioni urbanistiche;
 - l'UP costituisce una delle strutture organizzative dell'Unione e dei Comuni, singoli o associati, e per esso deve essere nominato un Responsabile, legato da un rapporto di servizio con l'ente stesso;
- con decorrenza 1/01/2021 hanno esercitato recesso dall'Unione i Comuni di Budrio e Castenaso, pertanto ad oggi l'Unione si compone dei comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio;
- i Comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni inerenti la materia urbanistica, mediante la costituzione di un Ufficio di piano unico, con deliberazioni:
 - del Consiglio Comunale di Baricella n. 8/2021;
 - del Consiglio Comunale di Granarolo dell'Emilia n. 24/2021;
 - del Consiglio Comunale di Malalbergo n. 11/2021;
 - del Consiglio Comunale di Minerbio n. 15/2021.

POSTO CHE il conferimento dei suddetti servizi e delle funzioni all'Unione implica il subentro di quest'ultima in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni, secondo le modalità indicate nella presente Convenzione, nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai Comuni conferenti, nonché nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio, di seguito indicati per brevità come "Comuni" o come "Comuni conferenti", attribuiscono all'Unione dei Comuni Terre di Pianura, di seguito per brevità indicata come "Unione", tutte le proprie funzioni in materia urbanistica, di cui al successivo articolo 2.

2. L'Unione dei Comuni Terre di Pianura accetta il conferimento di funzioni e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto espresso nel presente atto.

ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE ED AMBITI DI INTERVENTO

1. Vengono conferite all'Unione, tutte le funzioni di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza comunale, e la partecipazione alla pianificazione territoriale sovraordinata, per tutti i Comuni dell'Unione, ai sensi dell'art. 30, comma 3, LR 24/2017. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- esercizio di tutte le funzioni di pianificazione urbanistica comprensiva dell'adeguamento alla pianificazione territoriale sovraordinata;
- l'elaborazione e l'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), unico per tutti i Comuni dell'Unione, ai sensi dell'art. 3, L.R. 24/2017, e la gestione degli accordi operativi e degli altri strumenti attuativi, per tutti i Comuni dell'Unione;
- l'implementazione del sistema informativo territoriale (SIT), unico per tutti i Comuni dell'Unione;
- l'esercizio in generale di tutte le funzioni e attività, di natura gestionale, di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza comunale, e la partecipazione alla pianificazione territoriale sovraordinata, per tutti i Comuni dell'Unione, inclusa la conclusione dei procedimenti già avviati ai sensi della L.R. 20/2000;
- esercizio delle altre funzioni di pianificazione territoriale di competenza comunale con predisposizione di strumenti unici per tutta l'Unione.

2. In relazione agli ambiti funzionali di cui al comma precedente, gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati.

3. L'Unione adotta e approva altresì gli atti di natura politica, limitatamente agli strumenti urbanistici attuativi della L.R. 24/2017 e agli accordi operativi attuativi della pianificazione precedente. In questo ambito le principali delibere individuate dalla Giunta dell'Unione di contenuto discrezionale di scelte politiche/tecniche devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate per valutarne l'impatto sugli enti di riferimento, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. L'adozione e la approvazione degli strumenti urbanistici attuativi della L.R. 20/2000, restano in capo ai singoli Comuni.

4. L'Ufficio di piano subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, incluse le convenzioni con enti terzi, inerenti le funzioni conferite.

5. L'Ufficio di piano svolgerà le attività di competenza dei Comuni in materia urbanistica, agendo da interlocutore unico nei confronti degli altri soggetti esterni all'Unione, avendo la responsabilità per le materie assegnate e predisponendo gli atti necessari.

6. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie di cui al presente articolo, a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo ai Comuni. La rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

ART. 3 - DENOMINAZIONE, DIREZIONE TECNICA E SEDE

1. L'espletamento delle funzioni in materia di urbanistica, come individuate dal presente atto, è gestito mediante una struttura tecnica denominata Ufficio di piano, costituita con la presente convenzione al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.

2. L'Ufficio di piano è inserito all'interno della organizzazione dell'Unione ed opera come struttura di ogni singolo Ente che l'ha costituita. Ad esso sono imputati ad ogni effetto i relativi atti. L'ufficio può gestire procedimenti unici che riguardano una pluralità di enti associati; in questo caso agisce contemporaneamente in qualità di struttura degli enti associati per i quali opera, e gli effetti degli atti sono imputati a tutti gli enti associati.

3. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura organizzativa dell'Unione spettano al Responsabile unico dell'Ufficio di Piano che viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

4. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è legato da rapporto di servizio con l'Unione e da rapporto funzionale con l'organo di governo dell'Ente, e gli sarà assegnata, in presenza dei presupposti previsti dalla legge e dal CCNL, l'Area delle posizioni organizzative.

5. Il Responsabile è autorizzato ad adottare atti di amministrazione agendo in qualità di responsabile del procedimento di ogni singolo Ente, oltre che dell'Unione, così come ad adottare atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa, sul bilancio dell'Unione e di ogni singolo Ente.

6. La sede è definita dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio.

7. L'Unione garantisce un'area riservata all'Ufficio di piano all'interno del portale istituzionale.

ART. 4 - DECORRENZA E MODALITÀ ATTUAZIONE

1. Il trasferimento all'Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività dei Comuni riguardanti le materie oggetto della presente convenzione decorre dal 1 aprile 2021.

2. Con il trasferimento delle funzioni attinenti la materia urbanistica di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale, è costituito un **tavolo tecnico di coordinamento**, costituito dal Responsabile dell'Ufficio di Piano e dai Responsabili delle aree tecniche dei Comuni aderenti. Il ruolo del tavolo comprende in particolare:

- coordinamento delle relazioni fra le esigenze dei servizi comunali e l'Ufficio di piano;
- monitoraggio dell'attività dell'Ufficio di piano in relazione agli Enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;
- supporto operativo all'Ufficio di piano mediante la consegna di dati, materiali e informazioni necessari all'espletamento della funzione, eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti e compimento di attività specifiche richieste dal Responsabile dell'Ufficio di piano;
- in fase di primo avvio, l'Ufficio di Piano dell'Unione si avvale del tavolo tecnico di coordinamento, di cui al presente comma, nonché delle professionalità presenti in ciascun Comune aderente utili allo svolgimento delle attività e all'esercizio della funzione.

3. L'Unione attua la presente convenzione con atti specifici finalizzati a prendere in capo tutte le attività delegate dai Comuni e, al fine di garantire continuità amministrativa, i Comuni restano titolari delle medesime sino alla effettiva presa in carico da parte dell'Unione.

ART. 5 - DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Ufficio di piano, si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni compresi nell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.lgs 267/2000.

2. La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione è definita dalla Giunta dell'Unione, con propri atti di organizzazione, previe le eventuali procedure di confronto con le Organizzazioni Sindacali, così come previsto dai vigenti C.C.N.L.

3. I Comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio si impegnano ad attivare le procedure di trasferimento del personale all'Unione Terre di Pianura, secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs 165/2001 "*Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività*" e nel rispetto delle relazioni sindacali previste dalla legge e dai CCNL.

4. Nei limiti di cui ai commi 1 e 2, l'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di decorrenza della convenzione, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite.

5. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

6. L'Unione è autorizzata ad assumere personale, nei limiti di cui ai commi 1 e 2, anche a tempo indeterminato, per l'espletamento del servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI TRA L'UNIONE E I COMUNI

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente Convenzione.

2. I trasferimenti statali, regionali o di altri organismi destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le entrate e le spese relative alla gestione della presente convenzione sono di competenza dell'Unione.

4. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

5. Il riparto della spesa e delle entrate a carico dei Comuni avviene secondo i seguenti criteri:

- le spese e le entrate direttamente imputabili ad uno o più Enti (spese ed entrate divisibili) verranno impegnate/accertate sul bilancio dell'Unione e in sede di riparto verranno imputate interamente in capo agli enti che le hanno generate.

- le spese e le entrate genericamente imputabili all'ufficio (spese ed entrate indivisibili), non essendo direttamente riconducibili ai singoli Enti, verranno suddivise per un 20% in quota fissa in base al numero dei Comuni e per l'80% in base al numero dei procedimenti gestiti per Ciascun comune; con atto della Giunta dell'Unione, su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Piano, sarà definita la modalità con cui calcolare le quote di riparto basate sui procedimenti gestiti in relazione alla complessità degli stessi.

6. La gestione finanziaria dell'Ufficio di piano avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7 . L'Unione concorda ad ogni ente associato le spese preventive per la redazione dell'ipotesi di bilancio preventivo annuale al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione.

8. Ogni qualvolta gli Organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, in termini di maggiori spese o di minori entrate, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci, fatto salvo quanto previsto di seguito. È istituito, anche a tal proposito, un tavolo tecnico di confronto permanente tra i Responsabili dei servizi finanziari di tutti gli Enti convenzionati al fine di condividere, in via preventiva, le scelte di bilancio e di sua variazione nonché di farsi carico della complessità, articolazione e integrazione con i documenti contabili di ciascun Ente. Il tavolo degli assessori comunali competenti per materia viene aggiornato tempestivamente sui lavori del tavolo di coordinamento tecnico.

9. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di peculiari progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione insieme ai tavoli degli assessori competenti per materia, sentito il tavolo tecnico di confronto permanente tra i Responsabili dei servizi finanziari.

10. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza trimestrale.

11. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità.

ART. 7 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORI

1. I diritti di istruttoria e di segreteria sono determinati dalla Giunta dell'Unione e sono introitati direttamente all'Unione su apposito capitolo di Bilancio.

2. Tali somme contribuiscono a finanziare il costo del Settore e sono soggette a riparto in base a quanto stabilito dall'art. 6 comma 5.

ART. 8 - BENI MOBILI, IMMOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso gratuito, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

3. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

4. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di manutenzione ordinaria dei beni mobili. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili (comprese le spese per la pulizia dei locali) rimane in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati.

5. Le coperture assicurative relative a beni immobili in uso all'Unione rimangano in capo al soggetto proprietario degli stessi.

6. L'Unione può effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, su conforme indirizzo dei Comuni e secondo quanto previsto dal Piano degli investimenti approvato con il bilancio previsionale dell'Unione, del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del Programma triennale dei lavori pubblici approvati con il Documento Unico di Programmazione. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione

e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni.

ART. 9 - CONVENZIONI CON ENTI TERZI

1. L'Unione può in ogni tempo stipulare convenzioni con enti terzi per l'esercizio delle funzioni oggetto della presenta convenzione.

2. Nei limiti delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni per l'erogazione dei servizi di sua competenza in favore di enti che ne facciano richiesta. In tali circostanze l'Unione Terre di Pianura svolge le funzioni di ente capofila e assume la responsabilità dell'esercizio associato.

3. Nei casi di cui al comma 2, gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una eventuale quota forfettaria fissata dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile del Settore Finanziario e del Responsabile dell'Ufficio di piano, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'ente beneficiario.

4. Le somme incassate saranno iscritte come entrate nel bilancio del Settore e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti aderenti all'Unione che hanno conferito la funzione urbanistica.

ART. 10 - DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte e devono essere approvate con conformi deliberazioni, secondo quanto disposto dallo Statuto, da tutti i Consigli comunali interessati dall'Unione.

3. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di cinque anni dalla stipula del presente atto, fatto salvo l'accordo unanime dei comuni partecipanti. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le modalità previste dallo Statuto, entro il mese di giugno di ogni anno con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune

recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. Il Comune recedente succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ufficio di piano dalla data di decorrenza del recesso e provvede autonomamente alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, salvo diversi accordi atti a garantire la continuità amministrativa. Restano a completo carico del Comune gli eventuali oneri che sia necessario sostenere in conseguenza del recesso. Ogni Comune recedente perde il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dalla data di recesso.

6. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione associata. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

7. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune recedente revocante del personale conferito dal Comune interessato. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, possono essere trasferite dall'Unione al Comune recedente anche ulteriori unità di personale assunte direttamente dall'Unione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.

8. In caso di scioglimento dell'Ufficio di piano il personale trasferito o comandato sarà riassorbito negli organici dei Comuni. Il personale assunto direttamente dall'Unione per l'esercizio della funzione, sarà prioritariamente impiegato in altri uffici dell'Unione; in caso di impossibilità sarà assorbito dai Comuni in base a specifici accordi.

9. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 11 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Comuni Terre di Pianura per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. In relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione il responsabile del trattamento è individuato secondo il modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali adottato con Delibera di Giunta.

3. I soggetti che, a qualunque titolo, operano nell'ambito del servizio, anche ubicati presso poli comunali, sono nominati "incaricati del trattamento".

4. L'Unione Comuni Terre di Pianura si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella Convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del trattamento consente l'accesso, previa istruttoria formalizzata, di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune detenuti e conservati presso l'Unione dei Comuni Terre di Pianura è disciplinato dalla vigente normativa in materia.

ART. 12 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le Parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 13 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia regionali e statali.

ART. 14 - SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Letto approvato e sottoscritto.

Per l'Unione Terre di Pianura

Il Presidente ALESSANDRO RICCI*

Per il Comune di Baricella
Il Sindaco OMAR MATTIOLI*

Per il Comune di Granarolo dell'Emilia
Il Sindaco ALESSANDRO RICCI*

Per il Comune di Malalbergo
Il Sindaco MONIA GIOVANNINI*

Per il Comune di Minerbio
Il Sindaco ROBERTA BONORI*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate e s.m.i., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.